

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1962

(51^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 10 aprile 1954, numero 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per quanto concerne la liquidazione definitiva della pensione » (1860-B) (D'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri e Cuttitta) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag 607, 609, 610, 611, 612
ANGELILLI	610
DE LUCA	610
JANNUZZI	610, 612
PAJETTA, relatore	608
PALERMO	611
PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa	611
TOLLOY	609, 610

« Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1967) (D'iniziativa del senatore Angelilli) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	613
CORNAGGIA MEDICI, relatore	613

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Iorio, Jannuzzi, Marchisio, Massimo Lancellotti, Palermo, Pajetta, Scappini, Tolloy, Vaccaro e Tessitori.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri e Cuttitta: « Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per quanto concerne la liquidazione definitiva della pensione » (1860-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Storti Bruno,

Calvi, Pavan, Toros, Scalia Vito, Bianchi Gerardo, Zanibelli e del deputato Cuttitta: « Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per quanto concerne la liquidazione definitiva della pensione », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro deve manifestare la sua perplessità per un sistema di copertura quale quello contenuto all'articolo 5 del disegno di legge in esame, il quale prevede riduzioni di stanziamenti a carico di capitoli di bilancio.

Peraltro, tenuto conto dei motivi particolari che ispirano il disegno di legge e la disponibilità dei capitoli a cui attingere, la Commissione finanze e tesoro dichiara di non opporsi, per quanto di sua competenza, all'ulteriore corso del provvedimento ».

P A J E T T A, *relatore*. Il disegno di legge in questione, che prevede alcune modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per quanto concerne la liquidazione definitiva della pensione, ha avuto, come è noto, un *iter* piuttosto lungo e travagliato; approvato, infatti, dalla VII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1961, è stato modificato dalla nostra Commissione nella seduta del 18 gennaio 1962; e, infine, inviato di nuovo alla Camera dei deputati, è stato da questa ulteriormente modificato nella seduta dell'11 aprile 1962.

A me pare che il nuovo testo del disegno di legge, trasmessoci dal Presidente della Camera dei deputati, non presenti soverchie divergenze da quello che era il testo predisposto precedentemente dal Senato; riterrei, tuttavia, opportuno ricordare agli onorevoli senatori quali sono le nuove essenziali mo-

difiche introdotte dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1 è stato aggiunto un nuovo comma del seguente tenore: « Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo è ridotto alla metà ». A mio avviso, l'introduzione di tale nuova disposizione non comporta alcuna conseguenza degna di rilievo: propongo, pertanto, che sia senz'altro approvata.

L'articolo 2 si può dire che sia stato totalmente modificato, pur mantenendo immutato l'oggetto; tuttavia, dal momento che appare più completo e più analitico, e, quindi, meno soggetto a errori di interpretazione, a parere del relatore può essere approvato così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il testo dell'articolo 3 è stato sostituito dal seguente: « Agli ufficiali che al 1° gennaio 1962 si trovino ad aver già compiuto il periodo indicato negli articoli 1 e 2 e ai loro aventi causa è riliquidata la pensione in base alle norme della presente legge, con effetto dalla data suddetta ». Questo nuovo testo, in effetti, comprende la disposizione già contenuta nell'articolo 4 del testo in precedenza approvato dal Senato: e cioè: « La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962 ».

Per quanto si riferisce, poi, all'articolo 4 del testo trasmesso dalla Camera è da notare come questo presenti una assoluta novità, in quanto in esso è stabilito che le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche agli ufficiali della Guardia di finanza. Tale caso non era stato da noi previsto, ma ritengo che la disposizione in questione possa essere senz'altro accolta, in quanto risponde ad una esigenza di giustizia e di equità.

Il primo comma dell'articolo 5 è stato modificato nel senso che all'onere di lire 550 milioni (anzichè 530 previsti dal testo approvato dal Senato) derivante nell'esercizio finanziario 1961-62 dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 135 (lire 89 milioni) n. 143 (lire 333 milioni) e n. 152 (lire 108 milioni) dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 38 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

E stato, inoltre, introdotto un secondo comma del seguente tenore: « All'onere di lire 1.100 milioni relativo all'esercizio 1962-1963 si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 120 (lire 218 milioni), n. 143 (lire 665 milioni) e n. 159 (lire 177 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62 e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 38 (lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-62 ». L'introduzione di questo nuovo comma è stata determinata dal fatto che nel testo approvato dal Senato non era stato, ovviamente, previsto l'onere relativo all'esercizio 1962-63.

In forza del terzo comma dell'articolo 5, infine, nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

In definitiva, quindi, anche per quanto si riferisce all'articolo 5 mi sembra che non vi sia nulla da eccepire.

Mi dichiaro, pertanto, favorevole all'intero disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati, ed invito gli onorevoli senatori a volerlo approvare al più presto, in quanto vivamente atteso dalle categorie interessate.

PRESIDENTE. Per quanto si riferisce all'articolo 2 del disegno di legge in esame desidero fare una dichiarazione.

Da parte di alcuni mutilati di guerra mi è stato fatto presente che l'ultimo comma dell'articolo potrebbe dar luogo a qualche dubbio di interpretazione nel senso di far ritenere che anche nei confronti degli ufficiali invalidi o mutilati di guerra cessati dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della legge debba essere operato, all'atto della riliquidazione della pensione, il conguaglio tra la ritenuta del 6 per cento e quella del 2 per cento.

A mio avviso, il suddetto dubbio non ha motivo di essere, dovendosi il citato comma mettere in relazione col precedente terzo comma, il quale stabilisce che per gli ufficiali che cessino o abbiano cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra rimane ferma la ritenuta del 2 per cento.

Mi pare, quindi, che non sia il caso di rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati, ritardandone così l'approvazione, per una modifica che non dovrebbe essere indispensabile.

Sottopongo, comunque, la questione alla Commissione pregando anche l'onorevole Sottosegretario di Stato di voler esprimere il pensiero del Governo sulla portata del citato ultimo comma dell'articolo 2.

TOLLOY. Ritengo che sulla intenzione della dichiarazione testè fatta dall'onorevole Presidente si sia tutti d'accordo; tuttavia, a me pare che sia necessario considerare il fatto che il provvedimento, nonostante la dichiarazione dell'onorevole Presidente, rimane nella sua realtà formale.

Quale è, infatti, il valore giuridico di una dichiarazione, sia pure autorevole, della quale, però, analogamente, non esiste traccia nei verbali della Camera dei deputati, se la disposizione di legge contenuta nell'ultimo comma dell'articolo in oggetto offrì motivo di dubbia interpretazione?

Non vi sono dubbi, per esempio, secondo il punto di vista di molti degli interessati, che in base a detto comma l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già cessato dal servizio permanente, debba assoggettarsi alla ritenuta del 6 per cento, mediante conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata.

PRESIDENTE. I nostri colleghi della Camera dei deputati ritengono che la esclusione dei mutilati sia già prevista nel penultimo comma dell'articolo, e che, pertanto, la disposizione contenuta nell'ultimo comma non possa riferirsi che alle altre categorie.

Ho già prospettato, comunque, la questione sollevata ora dal senatore Tolloy al Pre-

sidente dell'Associazione degli ufficiali cesati dal servizio permanente mutilati ed invalidi di guerra; e costui ha riconosciuto che, indubbiamente, la dichiarazione da me fatta non può dare alcuna garanzia effettiva e completa nei confronti della Corte dei conti. Tuttavia, gli stessi interessati hanno preferito correre l'alea di una eventuale contestazione da parte di quest'ultima (nel qual caso si predisporrebbe un nuovo provvedimento, diciamo così, di chiarimento), piuttosto che rimandare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge.

TOLLOY. Ritengo che su questo argomento debbano dare il loro parere i parlamentari più pratici di me degli aspetti formali e giuridici. Comunque, è certo che, se la legge fosse veramente tale da assicurare la interpretazione testè data dall'onorevole Presidente, ogni difficoltà sarebbe superata; ma se così non fosse, a me pare che sarebbe preferibile che gli interessati pazientassero ancora un poco per permettere di apportare all'articolo quelle modifiche necessarie ad evitare qualsiasi possibilità di equivoci.

PRESIDENTE. Il significato della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 è talmente chiaro che alla Camera dei deputati non è stata neppure lontanamente percepita la possibilità che essa potesse essere interpretata nel modo temuto, anche in considerazione dell'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativo alla cessazione dal servizio permanente dei mutilati ed invalidi di guerra, con il quale è riconosciuto a questi ultimi un particolare trattamento.

Ora, quel tanto di alea nei confronti di costoro data dal non introdurre alcun emendamento chiarificatore è compensata, a mio avviso, dalla attesa vivissima per l'approvazione del provvedimento da parte di tutte le altre categorie; per modo che ritengo che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Mi rimetto, comunque, alle decisioni che vorrà prendere la Commissione.

ANGELILLI. Secondo il mio punto di vista, sarebbe stato eventualmente più opportuno modificare e chiarire l'articolo 38 della legge del 1954, testè ricordato dall'onorevole Presidente.

Ritengo, comunque, che con la dichiarazione in questione sia possibile eliminare ogni dubbio; solo in un secondo momento, nel caso cioè in cui sorgessero delle difficoltà — cosa questa d'altra parte improbabile, in quanto la Corte dei conti, in via ufficiosa, ha fatto sapere che non solleverà eccezioni — si potrebbe predisporre un apposito provvedimento di interpretazione autentica.

Sarebbe bene, però, che risultasse dal resoconto di questa seduta che la dichiarazione testè espressa dal Presidente è condivisa all'unanimità dalla Commissione.

DE LUCA. Io credo che, limitandoci ad una semplice dichiarazione, in futuro potranno sorgere dei conflitti di interpretazione tra la competente Direzione generale della difesa e la Corte dei conti; mi pare, quindi, che a questo riguardo una dichiarazione scritta a verbale non possa ritenersi sufficiente.

JANNUZZI. Secondo il mio parere, se il testo attuale del provvedimento potesse in realtà dar luogo all'interpretazione che noi temiamo, non sarebbe il caso di parlare di emanazione di un'altra legge in un secondo tempo, ma occorrerebbe procedere ad una modificazione in questa sede dell'ultimo comma dell'articolo 2; in tal modo — è evidente — si otterrebbe un notevole risparmio di tempo.

Ora, però, a me pare che l'interpretazione non possa essere che la seguente: per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già cessato dal servizio permanente, a meno che non cessi o abbia cessato da detto servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, nel qual caso la ritenuta è del 2 per cento, il pagamento della ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della riliquidazione della pensione,

previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata.

A me pare, cioè, che sia sufficiente per fugare qualsiasi dubbio collegare l'ultimo comma con il penultimo; comunque, a scopo di chiarimento ulteriore, poichè i lavori preparatori costituiscono una delle fonti per l'interpretazione della legge, possiamo lasciare, in questi, un appunto, una traccia dell'interpretazione da noi data all'ultimo comma dell'articolo 2, ma non nella forma di una dichiarazione, sia pure tanto autorevole come quella testè fatta dall'onorevole Presidente, ma nella forma specifica interpretativa di un ordine del giorno accettato dal Governo e approvato all'unanimità dalla Commissione, nel quale sia espressamente dichiarato che esso deve servire come fonte di interpretazione della volontà espressa dalla Commissione stessa.

P A L E R M O . Concordo completamente con quanto ha testè dichiarato il senatore Jannuzzi.

A mio avviso, infatti, il testo è estremamente chiaro: l'ultimo comma si riferisce a tutti gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già cessato dal servizio permanente, mentre, per quanto riguarda coloro che hanno cessato dal servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra è necessario rifarsi al comma precedente.

Sono d'accordo, pertanto, con il senatore Jannuzzi sulla opportunità che tali nostre dichiarazioni assumano la forma di un ordine del giorno, in modo che nell'interpretazione della legge da parte dell'organo che questa legge dovrebbe applicare sia tenuto presente il pensiero del legislatore, il quale, appunto, predisponendo il testo sottoposto al nostro esame, ha inteso dare un trattamento diverso ai mutilati ed invalidi, così come previsto dal penultimo comma dell'articolo in questione.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è pienamente consenziente sull'interpretazione che è stata data dall'onorevole Presidente, e che è stata condivisa all'unanimità dalla Commissione.

Inoltre, al fine di eliminare qualsiasi dubbio, è senz'altro favorevole ad accogliere un ordine del giorno che sia maggiormente chiarificatore e che serva come fonte per la interpretazione della norma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Gli ultimi due commi dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono sostituiti dai seguenti:

« Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo è ridotto alla metà ».

(È approvato).

Art. 2.

L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per età ovvero per fe-

rite, lesioni o infermità e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.

Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata di permanenza nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia trovato applicazione il terzo comma del citato articolo 56.

Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo l'ufficiale è assoggettato alla ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, nel qual caso la ritenuta è del 2 per cento.

Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già cessato dal servizio permanente, il pagamento della ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata.

J A N N U Z Z I . Presento il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa del Senato della Repubblica, ritenuto che in sede di discussione del terzo e del quarto comma dell'articolo 2 del disegno di legge 1860-B, si è trovata d'accordo che non possono sorgere dubbi di sorta sul punto che il conguaglio per la ritenuta a carico di ufficiali, che abbiano cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni, infermità riportate o aggravate a causa di guerra, debba essere sempre e soltanto del 2 per cento, come si evince dal chiaro disposto del terzo comma, al quale per nulla contraddicono le disposizioni generali del quarto comma del citato articolo; ritenuto, pertanto, che, fermo re-

stando questo significato, non sia necessario su questo punto alcun emendamento chiarificatore, che protrarrebbe senza motivo l'iter legislativo; udite le conformi dichiarazioni del Governo; dichiara di essere unanimemente d'accordo sul significato dei commi terzo e quarto dell'articolo 2 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo ordine del giorno, accettato dal Governo e dal relatore.

(È approvato all'unanimità).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 3.

Agli ufficiali che al 1° gennaio 1962 si trovino ad aver già compiuto il periodo indicato negli articoli 1 e 2 e ai loro aventi causa è riliquidata la pensione in base alle norme della presente legge, con effetto dalla data suddetta.

(È approvato).

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche agli ufficiali della guardia di finanza.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere di lire 550 milioni derivante nell'esercizio finanziario 1961-62 dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 135 (lire 89 milioni), n. 143 (lire 333 milioni) e n. 152 (lire 108 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 38 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

